



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0

Anno 2022

(bando aperto dal 31 gennaio al 18 febbraio 2022)

Articolo 1 - FINALITÀ

1. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito anche Camera di commercio), nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.

2. Nello specifico, l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022" intende rispondere ai seguenti obiettivi, anche in coerenza con quanto esplicitato all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo della ricerca applicata e dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 in grado di innescare anche processi di innovazione responsabile;
- promuovere la consapevolezza dei vantaggi e delle opportunità derivanti dall'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
- innalzare il livello di maturità digitale delle imprese del territorio di competenza camerale per renderle maggiormente competitive e supportarle nella ripresa post-pandemia da Covid-19.

Articolo 2 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), progetti di innovazione digitale presentati da singole imprese secondo quanto a seguire specificato.

2. Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti, e le relative spese di cui all'art. 6, dovranno riguardare **almeno una tecnologia dell'Elenco 1**, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, ed eventualmente una o più tecnologie dell'Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all'Elenco 1. *Ciascuna voce degli elenchi 1 e 2 che seguono è stata corredata da un glossario (testo in corsivo), da intendersi esemplificativo e non esaustivo delle varie tipologie di spesa ammissibili ai fini del presente bando.*

Elenco 1:

a) robotica avanzata e collaborativa

I cobot (robot collaborativi) rappresentano il segmento della robotica industriale che cresce più rapidamente. Danno la possibilità di automatizzare gli stabilimenti senza dover investire in tecnologie dal costo proibitivo. Utilizzi: assemblaggio, controllo qualità, avvitamento,

¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.



stampaggio ad iniezione, incollaggio, saldatura, imballaggio.

b) interfaccia uomo-macchina

Per interfaccia uomo-macchina (HMI) si intende la funzione o il componente di un determinato dispositivo o di un'applicazione software che consente all'uomo di operare e interagire con le macchine. Alcune interfacce uomo-macchina che incontriamo normalmente nella nostra vita quotidiana sono i touchscreen e le tastiere.

c) manifattura additiva e stampa 3D

La manifattura additiva (Additive Manufacturing) è la modalità di produzione che consente la realizzazione di parti componenti, semilavorati o prodotti finiti attraverso macchine con tecnologia additiva, ossia stampanti 3D. Partendo da modelli 3D digitali, con la fabbricazione additiva si ottiene un prototipo o una parte finale semplicemente avviandone la stampa.

d) prototipazione rapida

La prototipazione rapida consente alle imprese di produrre modelli da testare in un lasso di tempo nettamente ridotto rispetto alle tecniche tradizionali.

e) internet delle cose e delle macchine

L'Internet of Things (IoT o Internet delle cose) è una tecnologia che permette di massimizzare le capacità di raccolta e di utilizzo dei dati da una moltitudine di sorgenti (prodotti industriali, sistemi di fabbrica, veicoli di trasporto,...) a vantaggio di una maggiore digitalizzazione e automazione dei processi, della facoltà di sfruttare machine learning e intelligenza artificiale per creare nuovi business e servizi a valore per clienti e consumatori.

f) cloud, fog e quantum computing

Cloud (nuvola): spazio di archiviazione per sostituire la propria infrastruttura tecnologica, per avere gli applicativi sempre a disposizione, in qualunque parte del mondo (ora tutto è in cloud); con il fog (nebbia), il cloud si sposta sugli smartphone messi in rete per gestire sistemi di internet delle cose (una sorta di cloud locale). Utilizzabile per le smart city, fabbrica intelligente, ecc.

g) cyber security e business continuity

Insieme di tecnologie, processi e pratiche aventi lo scopo di proteggere le strutture informatiche da possibili attacchi esterni o interni che potrebbero provocare danni diretti o indiretti di notevole impatto. I benefici che derivano dallo smart working a distanza sono oramai un dato assodato per le aziende e per i lavoratori, mentre non è chiaro a tutti a quali rischi legati alla cyber security siano esposti entrambi i soggetti. Nessuna azienda è immune dal rischio di un attacco informatico, che può tradursi in un furto di dati o nel blocco di sistemi e servizi.

h) big data e analytics

Big data: una raccolta incredibilmente estesa di dati in termini di volume, velocità e varietà, che comprende dati strutturati e non, la cui estrazione richiede metodi analitici e tecnologie sempre più sofisticate. I big data sono quelli che si prendono ad esempio dalla navigazione su internet, sui siti, sui social network per trasformarli in dati per il marketing. Analytics: è il processo scientifico di scoperta e comunicazione dei modelli significativi che possono essere trovati nei dati. In pratica i dati grezzi vengono trasformati in insights (intuizioni) utili per prendere decisioni migliori e si basa su un insieme di scienze, tecniche e tecnologie che vanno dalla statistica, alla matematica, alle tecnologie di business intelligence di base e al reporting. L'analytics alle attività commerciali, produttive, agricole, ecc. serve per tutte le analisi sul traffico del proprio sito web e dei propri canali social e per fare le scelte di marketing, nel caso di attività di digital marketing, realizzare, ad esempio, le attività di remarketing.

i) intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è l'abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umane. I big dell'intelligenza artificiale hanno aperto la strada con il riconoscimento facciale delle immagini, smartphone che si sbloccano con il nostro viso, l'hanno resa disponibile all'uomo comune rendendo aperti e gratuiti tutti i suoi modelli e permettendo di utilizzarli anche in casa ed in oggetti di uso comune, anche per



gli acquisti sempre più personalizzati. Innumerevoli applicazioni sono nell'industria (automazione), per il settore commercio e turismo come i sistemi di messaggistica anche vocale personalizzata, assistenti virtuali attivi e tempestivi cui segue poi l'interazione di un operatore umano.

j) blockchain

Si tratta di un registro pubblico nel quale vengono archiviati in modo sicuro, verificabile e permanente transazioni che avvengono tra due utenti appartenenti a una stessa rete. Permette di certificare le informazioni garantendo trasparenza e monitoraggio di una filiera. Diffuso con il bitcoin, si sta applicando sempre più in tanti settori. Nel settore agroalimentare, ad esempio, si aprono tanti fronti per condividere le informazioni in un ambiente affidabile: nel caso della catena di approvvigionamento alimentare infatti, tutti gli operatori (coltivatori, fornitori, trasformatori, distributori, dettaglianti, legislatori e consumatori) possono ottenere il permesso di accedere al database e poter così avere la garanzia di conoscere dati affidabili sull'origine e lo stato degli alimenti per effettuare le proprie transazioni. Ci sono applicazioni anche per imprese di piccole e medie dimensioni, sicuramente pionieristiche, che la utilizzano come strumento di certificazione del cibo, una soluzione per difendere il vero made in Italy.

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà virtuale e ricostruzioni 3D)

Insieme di fenomeni di arricchimento della percezione sensoriale umana spesso prodotti attraverso elettronica e tecnologie digitali. La persona coinvolta resta a contatto con la realtà fisica, che viene però integrata con informazioni e input aggiuntivi. Principali utilizzi: commercio, turismo, cultura, medicina, automotive, ecc.

l) simulazione e sistemi cyberfisici

Sistemi di interconnessione di immagini virtuali dei componenti del processo di produzione in chiave di internet delle cose. Il sistema cyber-fisico è un componente reale dell'impianto di produzione e allo stesso tempo ha una sua immagine virtuale nella "Smart Factory". Esempio: un utensile può riconoscere da solo i primi segni di usura e ordina "in automatico" un suo ricambio presso il fornitore esterno di utensili.

m) integrazione verticale e orizzontale

Software (PLM - Product Life Management) che permette di integrare (che è la parola d'ordine del 4.0) i vari sistemi aziendali, sia in senso verticale (funzioni aziendali diverse) che orizzontali. Esempio: il caso dei dati acquisiti relativamente all'efficienza produttiva: attraverso strumenti software, l'operatore in linea potrà vedere come sta andando la produzione della propria linea, verificare se ci siano dei problemi, registrare le causali delle fermate e dei difetti; in ufficio il manager visionerà la situazione sintetica di tutte le linee, potendo andare a vedere a ritroso nel tempo l'andamento della produzione, le cause dei fermi, ecc.; in un altro ufficio, non necessariamente situato nello stesso stabilimento... o città... o continente, un altro manager potrà comparare la produzione di diversi stabilimenti o di diversi prodotti. L'integrazione è anche estesa a fornitori, distributori o altri soggetti ancora. Altri esempi: piattaforme di gestione come i sistemi WMS (Warehouse Management System), il cui obiettivo principale è di controllare e ottimizzare i movimenti ed il deposito di materiali nel magazzino.

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain

Sono sistemi informativi (software) che permettono di ottimizzare il miglioramento dei livelli di servizio di trasporto, logistica, trasporto, distribuzione e l'allineamento delle scorte alla domanda e che facilitano la collaborazione tra i componenti della filiera.

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc.)

Sono sistemi informativi (software), spesso integrati tra di loro, che coordinano tutte le attività di raccolta dati relative al cliente per migliorare le modalità di interazione tra le parti (CRM - Customer Relationship Management), controllano e gestiscono la produzione e le funzioni



finanziarie (ERP - Enterprise Resource Planning), mentre il MES (Manufacturing execution systems) e il PLM (Product lifecycle management) favoriscono la collaborazione tra progettazione e produzione.

Le tecnologie di tracciamento barcode o RFID sono applicate in tanti settori: trasporti e logistica, alimenti e bevande, agroalimentare, sanitario e farmaceutico, moda. Sono utilizzate per velocizzare controllo e gestione dei sistemi produttivi, per ricostruire e seguire il percorso di un item in catena di montaggio, e per gestire grandi depositi di materiali e rintracciare merci.

p) sistemi di e-commerce

Il "commercio elettronico" è definito come lo scambio di beni o servizi che avviene mediante l'utilizzo di un processo elettronico. Sebbene la vendita tramite piattaforma online sia oggi la modalità di e-commerce più diffusa, il commercio elettronico comprende anche altre forme di scambio di beni o servizi purché avvengano tramite un "processo telematico". Ciò significa che l'e-commerce può avvenire anche mediante l'utilizzo altre reti (ad esempio, reti proprietarie) o mediante scambio di documenti informatici tramite e-mail o app di messaggistica. Il commercio elettronico B2C è il più diffuso ed è quello che avviene normalmente quando un consumatore effettua un acquisto online su una piattaforma. Tale forma di e-commerce presenta notevoli peculiarità, in quanto è ad essa applicabile la normativa prevista dal Codice del Consumo.

Tutte le spese di consulenza e/o formazione per l'allestimento delle vetrine virtuali dei negozi on line o per la partecipazione a marketplace potranno essere ricomprese tra le spese ammissibili. Il bando finanzia inoltre l'acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie. Essendo l'e-commerce una tecnologia ammessa, le spese per servizi forniti dai gestori dei portali di vendita on line (es. spese per la realizzazione di schede di promozioni digitali, ecc.) sono ascrivibili all'ambito delle spese ammissibili purché finalizzate all'implementazione della tecnologia.

q) sistemi per lo smart working e il telelavoro

I sistemi possono essere sia in locale che in cloud. Piattaforme telematiche business per videoconferenze, meeting, sistemi di rilevazione delle presenze, di pianificazione delle attività, gestione orari, ecc.

r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19

Rientrano tutte le soluzioni tecnologiche digitali che possono favorire il distanziamento sociale: sarà importante specificare nel progetto la motivazione della scelta. Da sistemi cobot per il manifatturiero a piattaforme per la vendita digitali (es. sistemi di delivery) o menu digitali per il settore ristorazione ai registratori di cassa intelligenti. I registratori di cassa intelligenti, ad esempio, permettono di gestire locali, prodotti fiscali, tavoli e clienti. Alcuni sono dotati di software per la fatturazione elettronica con richiamo delle diverse modalità di pagamento digitali. Consentono anche di trasmettere online all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, liberando gli esercizi dall'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi cartacei. Gestibili anche da remoto, attraverso una serie di indicatori sintetici, alcuni permettono di visualizzare l'andamento del business con grafici di facile lettura: dai dati del venduto (giornaliero, settimanale, mensile, annuo), al numero di scontrini e il loro valore medio, fino al venduto per articolo, operatore, reparto, fascia oraria e per tipologia di cliente e di pagamento.

s) connettività a Banda Ultralarga

Rientrano le spese dei contratti con fornitori di connettività (a banda ultra larga), la strumentazione (a titolo di esempio: modem/router fibra per la connettività, ripetitori di segnale per ampliamento della connessione wireless, strumentazione IoT da utilizzare nei processi aziendali, ecc.) e consulenze finalizzate all'implementazione della BUL (Banda Ultra Larga). Le misure sono integrabili con eventuali finanziamenti MISE.

Elenco 2:



a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

Sistemi ed applicativi per il pagamento digitale che consente di svolgere transazioni come pagamenti cartacei o con carte di credito, tutto tramite telefono cellulare o con sistemi POS con carte di credito.

b) sistemi fintech

Fintech (abbreviazione di Financial Technology) è l'applicazione della tecnologia al mondo dei servizi bancari, finanziari, assicurativi. I principali sistemi fintech sono:

- *crowdfunding (raccolta di piccoli capitali dal pubblico dei risparmiatori);*
- *il P2P (peer-to-peer) lending (finanziamenti concessi da privati a privati o a imprese);*
- *l'online banking;*
- *la gestione dei risparmi (asset management) con algoritmi (i cosiddetti 'robo-advisor');*
- *gestione dei pagamenti;*

c) sistemi EDI, electronic data interchange

Il sistema EDI (Electronic Data Interchange), che permette il commercio elettronico di natura B2B, consente lo scambio di documenti normalizzati tra i sistemi Informativi dei partecipanti a una relazione commerciale. I diversi partner possono scambiarsi elettronicamente ordini, documenti di trasporto, fatture, inventari, listini prezzi e così via, tramite l'uso di un linguaggio comune che consente l'interazione di diversi Sistemi Informativi.

d) geolocalizzazione

Sistemi di geolocalizzazione per sistemi di trasporto e logistica ma anche applicativi software per il marketing, in particolar modo per il marketing locale, che si affiancano/integrano a quelli gratuiti come Google, Facebook. Utilizzi: gli applicativi per il marketing permettono il recupero dati anagrafici di clienti business a partire da informazioni territoriali, la possibilità di mappare e quindi visualizzare le informazioni territoriali riferite a possibili clienti o concorrenti aziendali e il geomarketing, cioè analisi strategie di marketing basate su informazioni geografiche che permettono la suddivisione del territorio interessato in zone e micro-zone.

e) tecnologie per l'in-store customer experience

Le tecnologie che permettono l'utilizzo del digitale nel negozio fisico nelle diverse fasi di relazione con il consumatore finale come ad esempio la vetrina e il chiosco interattivo, la realtà virtuale e interattiva, ecc.

f) system integration applicata all'automazione dei processi

Soluzioni informatiche che integrano i vari sistemi (software e hardware sia nella produzione che nel rapporto con i vari fornitori e clienti.

g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR)

Sono tecnologie che integrano gli strumenti digitali (dalla stampa 3D, ai big data all'internet delle cose).

h) programmi di digital marketing

Il digital marketing ha due dimensioni: consulenziale e di adozione di strumenti per la realizzazione di azioni di marketing. Ad esempio sistemi di e-mail marketing, piattaforme di gestione dei social media, strumenti per la SEO, applicativi di marketing automation, ecc. Le spese relative a costi sostenuti per digital marketing (campagne di ads o per indicizzazione e-commerce), sono ammissibili solo se propedeutiche o complementari ad altri costi relativi ad almeno una delle tecnologie dell'elenco 1 coerenti con tale voce, ad esempio l'e-commerce o il CRM.

i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica

Utili a trasformare i processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare (in chiave impresa 4.0), per la riduzione dei consumi energetici, le soluzioni tecnologiche per il recupero delle materie prime da prodotti post-uso, il disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti, le tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto per il recupero di materiali e funzioni ed il product-as-a-service, ecc.

Articolo 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei



soggetti beneficiari ammontano a euro 380.970,00.

2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³.

2. Le imprese a cui sono stati già erogati contributi a valere sul "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020" della Camera di commercio non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando.

Articolo 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. I voucher avranno un importo massimo di euro 10.000,00.

2. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

3. Alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

4. Il possesso del rating di legalità deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda compilando l'apposito campo del "Modulo di domanda" di cui all'art. 10, comma 2, lettera b).

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riassunto nella tabella che segue:

Importo minimo di Investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 7.500,00	euro 10.000,00
<i>(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa; (**) non comprensivo dell'eventuale premialità relativa al "rating di legalità" del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.</i>	

7. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda utilmente presentata, in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
- servizi di consulenza e/o formazione, per l'introduzione e/o lo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2; con riferimento alle spese di formazione il Responsabile dell'impresa dovrà assumersi l'impegno di informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;
 - acquisto di beni e servizi strumentali⁵, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2;
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali tecnologie, tra quelle indicate all'art. 2, comma 2, Elenco 1, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo - **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1. Inoltre, gli investimenti proposti devono portare all'innalzamento del livello di digitalizzazione delle imprese richiedenti, da individuare e riportare nel "Modulo descrizione progetto" previsto all'art. 10 comma 3 e da documentare con la presentazione di 2 diversi report della maturità digitale riferiti alla situazione prima e dopo la realizzazione del progetto stesso.
4. Le spese devono essere documentate da fatture emesse a partire dal 1° luglio 2021 fino al 120° giorno successivo alla data della determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. Tutte le spese devono comunque essere regolarmente pagate e quietanzate al momento dell'invio della rendicontazione di cui all'art. 14.
5. Le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.
6. I beni strumentali acquistati e finanziati con il presente Bando non possono essere ceduti o alienati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

⁵ Si considerano costi ammissibili anche le licenze d'uso e i canoni riferibili al periodo di ammissibilità delle spese di cui all'art. 6, comma 4.



Articolo 7 - FORNITORI

1. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - A) Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - B) incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - C) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - D) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) - (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
 - E) startup innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - F) Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>);
 - G) ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una dichiarazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
2. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
3. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).
4. I fornitori non possono essere anche soggetti beneficiari del presente bando.
5. I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁶.

Articolo 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato dal Regolamento (UE) n. 972/2020) o n. 1408/2013 del 18/12/2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21/2/2019.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁶ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:



3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov⁸, dalle ore 10:00 del 31/01/2022 alle ore 21:00 del 18/02/2022 Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - *Modulo di domanda*, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte;
 - *Modulo Descrizione del progetto*;
 - preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
 - dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera g) relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile;
 - report di *self-assessment* di maturità digitale “Selfi4.0” compilato in data successiva al 01/07/2021 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it).
3. Il *Modulo Descrizione del progetto* contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

-
- a) *un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
 - b) *un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
 - c) *un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
 - d) *un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.*
- Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.*

⁸ Il servizio è raggiungibile dal sito www.registroimprese.it seguendo il percorso:

Sportello pratiche → Altri adempimenti camerali → Contributi alle imprese

Nella pagina del servizio “pratica telematica AGEF” sono disponibili le istruzioni per l’accesso e l’invio delle pratiche (cliccare su “? Info”).



- descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi, compresi gli effetti sul livello di digitalizzazione, gli impatti in termini di maggiore sostenibilità sul piano sociale, economico e/o ambientale che si intende realizzare;
 - previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, comma 2;
 - previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle previste all'Elenco 2 dell'art. 2, comma 2, indicando le ragioni ed a condizione che esse siano connesse (propedeutiche o complementari) all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
 - eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, esso si riferisce;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti-in beni e servizi strumentali.
4. I preventivi di spesa e/o le fatture devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati - non saranno ammessi auto preventivi).
5. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento⁹.
6. La Camera di Commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria pec istituzionale all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la pec attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non sono imputabili alla Camera di commercio.¹⁰
7. La Camera di commercio è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua preliminarmente l'istruttoria amministrativa-formale. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:
- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0, come specificato all'art. 10 comma 3;
 - presenza di elementi di miglioramento del livello di maturità digitale ottenibile a seguito dell'introduzione e/o dello sviluppo delle tecnologie come previste dal progetto presentato;

⁹ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F23, che dovrà essere allegato con quietanza.

¹⁰ Per ulteriori informazioni sulle modalità di comunicazione del domicilio digitale (pec) si veda al seguente link https://www.romagna.camcom.it/registro-imprese/domicilio-digitale-posta-elettronica-certificata/index.htm?ID_D=803



- appartenenza dei fornitori di servizi di consulenza e formazione proposti all'elenco di cui all'art. 7 commi, 1 e 2;
 - coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
5. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata con le modalità indicate all'art. 10, comma 6.

Articolo 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento effettivo non inferiore all'investimento minimo richiesto;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 13 - MODIFICHE AL PROGETTO

1. Eventuali variazioni al progetto presentato e approvato devono essere preventivamente comunicate, tempestivamente e con adeguata motivazione, inviando una pec all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.
2. A seconda della tipologia di variazione proposta, viene attivato un nuovo esame di merito, pertanto alla richiesta deve essere allegata la pertinente documentazione prevista all'art. 10, comma 2, lettera b), in particolare:
- per la sostituzione di uno o più fornitori, il nuovo soggetto scelto deve possedere i requisiti previsti all'art. 7 e deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa, nonché la dichiarazione "ulteriore fornitore", ove applicabile (art. 7, comma 1, lettera g).
 - per la variazione dell'oggetto del servizio consulenza/formazione e/o per la modifica degli investimenti in beni e servizi strumentali deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa;
3. Non sono necessarie richieste di variazione al progetto, qualora comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera c).
4. In ogni caso, non sono ammesse richieste di variazione inviate a meno di 20 giorni dalla data di chiusura del progetto o alle quali sia allegata una fattura già emessa.
5. La Camera di commercio si esprime di norma nei successivi 10 giorni, autorizzando o negando la modifica.

Articolo 14 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Le modalità di



rendicontazione sono inviate tramite pec unitamente alla comunicazione di ammissione al contributo, di cui all'art. 11, comma 5.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) *Modulo di rendicontazione*, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
- d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo; Il Responsabile dell'impresa inoltre attesta di avere provveduto ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;
- e) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate e dei risultati effettivamente ottenuti rispetto a quelli attesi in merito all'incremento del livello di maturità digitale ottenuta e di maggiore sostenibilità realizzata;
- f) un nuovo report di *self-assessment* di maturità digitale "Selfi4.0" compilato al termine delle attività progettuali (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della Camera di commercio.

3. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto di cui all'art. 6, comma 4, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 15 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 - REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario;
- e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15;
- f) cessione o vendita dei beni strumentali finanziati dal presente Bando prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di concessione del contributo.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali



responsabilità penali.

Articolo 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del servizio Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio della Romagna.

Articolo 18 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini fornisce la seguente informativa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente Bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche chiamate a svolgere la valutazione di cui all'art. 11, comma 2), anche da società del sistema camerale appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i



dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini con sede legale in Forlì; Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), è il Dott. Francesco Arzarello, contattabile all'indirizzo francesco.arzarello@pec.it.